

Deliberazione Numero 68 Del 20-10-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ANFIBI DI CUI AGLI ALLEGATI II E V DELLA DIR. 92/43/CE IN LOMBARDIA E PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CENTRO PER LA RIPRODUZIONE EX SITU DI BOMBINA VARIEGATA (AZIONE C10 DEL PROGETTO LIFE IP GESTIRE 2020)

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17:00, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:

Oscar Locatelli	PRESIDENTE	P
Angelo Colleoni	CONSIGLIERE	P
Renato Ferlinghetti	CONSIGLIERE	A
Bonalumi Piero	CONSIGLIERE	P
Ferrari Fabio	CONSIGLIERE	A
Datei Marcella	CONSIGLIERE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che:

- la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992 ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
- l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre";
- la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall'art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR 357/97 e s.m.i. è il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 designa 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 186;
- la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette" che prevede:
 - all' art. 9, comma 1, lettera a), il censimento del patrimonio naturale e ambientale e al comma 1, lettera c), la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione, nonché al comma 2 la facoltà della Giunta Regionale di realizzare stazioni sperimentali locali;
 - all'art.25 le norme per la gestione della Rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 31/03/2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea", all'art. 4, prevede misure di tutela per la conservazione degli anfibi;
- la d.G.R. n. 4967 del 29 giugno 2021 che ha approvato la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
- la d.G.R n. 5903/2016 che ha approvato la "Strategia di gestione della Rete Natura 2000 di Regione Lombardia" e la d.G.R. n. 3582 del 21 settembre 2020 che ha approvato il "Prioritised Action Framework" della Regione Lombardia per il

quadro finanziario europeo pluriennale 2021-2027, con le priorità e le misure per la tutela della Rete Natura 2000;

- il progetto europeo "Nature Integrated management to 2020 – GESTIRE 2020" (LIFE IP GESTIRE

2020), finanziato a valere sul Programma LIFE 2014-2020, approvato con d.G.R. X/4543 del 10 dicembre 2015, coordinato da Regione Lombardia, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE, e che prevede specifiche azioni volte alla conservazione degli anfibi e rettili protetti;

- la d.G.R. IX/1922 del 15 luglio 2019 ha approvato il Piano di interventi prioritari per la conservazione di alcune specie di interesse conservazionistico di anfibi e rettili (azione A14 progetto IP Gestire 2020) che tra l'altro prevede interventi diretti sulla zoocenosi, ovvero l'allevamento e la riproduzione ex situ, al fine di incrementare la variabilità genetica per successive attività di reintroduzione di alcune specie, individuando in via preliminare alcuni possibili centri;

- nell'ambito dell'azione C10, il partner dell'azione WWF nel febbraio 2020 ha prodotto una specifica valutazione tecnica al fine di identificare la struttura più adeguata per l'allevamento ex situ di *Bombina variegata*, analizzando una serie di indicatori oggettivi di ubicazione, criteri strutturali, ambientali, di sicurezza, gestionali - tra cui la disponibilità di personale per la gestione del centro, anche oltre il termine del progetto Life, e la possibilità di svolgere presso il centro attività di sensibilizzazione;

- da tale valutazione è stata identificata la struttura di Maresana-Cà Matta, di proprietà del Parco Regionale dei Colli di Bergamo come struttura con il punteggio di valutazione più elevato e rispondente a tutti i criteri analizzati, inclusa la disponibilità dell'ente a gestire il centro e quindi più rispondente alle necessità di realizzazione e gestione di un centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata*, nonché per il suo mantenimento futuro;

- nell'ambito dell'azione C10 Regione Lombardia ha previsto uno specifico budget di progetto per la realizzazione di centri di allevamento e riproduzione ex situ per gli anfibi e pertanto parte del budget potrà essere destinato alla realizzazione del centro presso la struttura del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;

Vista la disponibilità e l'interesse del Parco Regionale dei Colli di Bergamo ad ospitare, realizzare e gestire il centro per l'allevamento e riproduzione di *Bombina variegata* presso la struttura di Maresana- Cà Matta di proprietà del Parco stesso;

Considerata la disponibilità del Parco alla gestione della struttura, anche oltre il termine del progetto LIFE stesso, e la possibilità di utilizzo della struttura anche ai fini di contribuire ad attività di divulgazione e informazione inerenti la conservazione degli anfibi, acquisita in fase di redazione della valutazione tecnica prodotta da WWF al fine di identificare la struttura più adeguata;

Considerata altresì:

- che Regione Lombardia con d.G.R. VII/20834 del 16/02/2005 ha istituito la "Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia", con competenza scientifica generale nel settore dello studio, della salvaguardia e della valorizzazione delle popolazioni anfibie di cui alla Legge regionale n.10 del 31 marzo 2008 allegato B: d.G.R. n. 7736 del 24 luglio 2008, con particolare attenzione per lo sviluppo di azioni di conservazione e valorizzazione degli anfibi autoctoni di Lombardia, gestita dalla Comunità Montana Val Cavallina,

successivamente Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, tramite specifiche convenzioni tra Regione Lombardia e la Comunità Montana stessa, di cui alle d.G.R. VII/20834/05 per il periodo 2005/2010, d.G.R. IX/1654/11 per il periodo 2011/2013, d.G.R. X/2737 del 28/11/2014 per il periodo 2014/2016, d.G.R. XI/6411 del 27/03/2017 per il periodo 2017/2019;

- che la d.G.R. IX/1922 del 15/07/2019 ha approvato il "Piano di interventi prioritari per *Salamandra*

atra, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bombina variegata* ed *Emys orbicularis*" e contiene il programma degli interventi, le schede tecniche e le tipologie di intervento per singola specie, nonché le misure e gli interventi prioritari, da svolgersi anche in collaborazione con la Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia";

- che il 31.12.2019 è scaduta la predetta convenzione approvata con d.G.R. XI/6411 e che pertanto occorre provvedere all'individuazione del gestore della Stazione;

- che la L.R.28/2016 attribuisce ai parchi regionali un ruolo centrale e di riferimento per tutti gli interventi di gestione dell'ambiente, anche in specifico riferimento alla conservazione della biodiversità naturale e allo sviluppo della Rete Ecologica Regionale;

- che le finalità della Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia comprendono il supporto tecnico scientifico agli enti territoriali lombardi nello sviluppo di azioni di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia previste anche dal Progetto life integrato Gestire 2020, organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi lombardi, il coordinamento delle attività di salvataggio anfibi sulle strade lombarde e di gestione delle emergenze ambientali legate a situazioni che richiedano un intervento urgente per la conservazione delle popolazioni anfibie; tali attività sono sinergiche e complementari alle attività di gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 e pertanto l'affidamento della gestione della stazione sperimentale - area montana e pedemontana al Parco Regionale dei Colli di Bergamo costituisce elemento di ulteriore valorizzazione delle attività del centro stesso;

Premesso altresì che:

- le parti coinvolte concordano che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto e alla piena condivisione degli obiettivi del progetto LIFE GESTIRE IP 2020 e delle azioni conseguenti possa costituire il presupposto per un'efficace azione di tutela della biodiversità e concordano che la realizzazione di un centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* prevista dall'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE2020 possa contribuire ad incrementare la variabilità genetica della specie e rinforzare la popolazione per successive attività di reintroduzione e restocking e pertanto costituire un presupposto per una concreta ed efficace azione di conservazione della specie protetta ai sensi dell'allegato II della Dir. 92/43/CE;

- le parti coinvolte concordano altresì che la gestione della Stazione Sperimentale Regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana da parte del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, nell'ambito della

gestione del centro per la riproduzione l'allevamento e la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* possa contribuire a promuovere attività di conservazione, studio e monitoraggio degli anfibi autoctoni di Lombardia dell'area montana e pedemontana previste anche dal Progetto LIFE Gestire 2020, nonché l'organizzazione ed attuazione di attività formative, didattiche e divulgative inerenti alla tematica della conoscenza, tutela e valorizzazione degli anfibi, previste dall'azione E8 e pertanto, in modo sinergico alle azioni di conservazione, contribuire alla valorizzazione della biodiversità e alla sua conoscenza;

Dato atto che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e Parco Regionale Colli di Bergamo, per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *Bombina variegata* nell'ambito dell'azione C10 del progetto LIFE GESTIRE 2020 e per la gestione della stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - area montana e pedemontana

Vista la documentazione in atti;

Visto il D. Lvo n. 267/2000;

Visti il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, del D. L.gs 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla narrativa, l'accordo di collaborazione con Regione Lombardia, per la gestione della stazione sperimentale per lo studio e la conservazione degli anfibi di cui agli allegati ii e V della dir. 92/43/CE in Lombardia e per la realizzazione e la gestione di un centro per la riproduzione *ex situ* di *bombina variegata* (azione C10 del progetto LIFE IP GESTIRE 2020);
2. di dare atto che l'accordo di cui sopra è parte integrante del presente atto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Parere negativo - vedi motivazione -

Il Responsabile del servizio: ROTTINI PIERLUIGI

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il PRESIDENTE
Oscar Locatelli

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Parco dei Colli di Bergamo il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Bergamo, li _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, _____

f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

Copia conforme all'originale

Bergamo, li 25-10-21

IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI